



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

Ai Direttori Generali Territoriali - LORO SEDI

A tutti gli UMC - LORO SEDI

Ai CPA - LORO SEDI

Ufficio Motorizzazione Civile St. Christophe Loc.
Grand Chemin, 36 AOSTA

Alla Regione Siciliana Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità Via Leonardo da
Vinci, 161 PALERMO

Turismo Commercio e Trasporti Direzione
Compartimentale M.C.T.C. per la Sicilia Via Nicolò
Garzilli, 34 PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio
Comunicazioni e Trasporti Motorizzazione TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione
Traffico e Trasporti Palazzo Provinciale 3b Via
Crispi, 10 BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del Friuli
Venezia Giulia Servizi Motorizzazione Civile LORO
SEDI

e, p.c.

All' Ufficio di Gabinetto del Ministro

**Oggetto: Istituzione dell'elenco degli Ispettori presso le Direzioni Generali Territoriali- Circolare n°
0005944 del 23.10.2020**

Il regolamento UE 2021/267 del 6 marzo 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria in corso, ha introdotto misure specifiche e temporanee riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, ed al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti, nonché alla proroga di determinate scadenze di cui al regolamento (UE) 2020/698 e (UE) 2021/267.

Già il regolamento (UE) 2020/698 aveva prorogato di 7 mesi la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020; il successivo regolamento UE 2021/267 ha stabilito che, in deroga all'articolo 8 della direttiva 2014/45/UE e all'allegato II, punto 8, di tale direttiva, la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 fosse prorogata per un periodo di 10 mesi (con conseguente nuova scadenza fra il 1° luglio 2021 ed il 30 aprile 2022).

Per quanto più direttamente attiene all'operatività degli Uffici, il sopracitato articolato contesto di "dilazione delle scadenze" è inevitabilmente destinato a produrre un progressivo incremento della domanda di servizi di revisione dei veicoli pesanti, già osservato nel II semestre del corrente anno e che interesserà,



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

presumibilmente, tutto il I semestre del 2022; ciò sta comportando e comporterà, soprattutto in alcune aree del Paese, prenotazioni a lungo termine dei servizi con evidente conseguente disagio per l'utenza e nocumento alla generale sicurezza della circolazione stradale.

Proprio nella consapevolezza dei profili di criticità nell'esercizio della funzione che l'emergenza pandemica avrebbe creato, il legislatore ha disposto, con l'art. 92, co. 4-septies, del decreto legge 18/20 convertito con legge 27/20 e s.m.i., che:

“Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 dicembre 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.”

Ne discende che, pure in pendenza dell'attuazione – oggi in itinere – delle norme di delega delle funzioni di revisione secondo le previsioni dell'articolo 80 del Codice della Strada, nonché della parallela attivazione delle Commissioni di esame presso le DGT per la valutazione di idoneità e la conseguente abilitazione degli ispettori che hanno seguito, o seguiranno, i corsi di formazione relativi ai moduli A+B, e C, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni n°65/CSR del 17 aprile 2019, il legislatore ha inteso comunque consentire l'utilizzo di “ispettori di modulo C” abilitati e disponibili.

Ne consegue, allo stato, la necessità di disciplinare l'utilizzo, per l'esercizio della funzione di revisione dei veicoli cd pesanti, degli “Ispettori Ausiliari” (nel seguito IA), ovvero ex dipendenti in quiescenza dell'Amministrazione che abbiano ricoperto la funzione di ispettori e che la circolare in oggetto ha già definito quali ispettori in vigenza di capacità operativa, fatti salvi gli accertamenti ivi disposti. Per l'effettivo utilizzo per l'esercizio attuale della funzione, detti IA dovranno trasmettere alla DGT competente:

1. Istanza cui siano allegati i documenti previsti dalla circolare prot. 0005944 del 23/10/2020;
2. Richiesta di operare per conto di specifici UMC o Sezioni della DGT secondo un calendario di disponibilità almeno trimestrale;
3. Dichiarazione di assunzione di responsabilità, con la quale l'IA dichiara di essere consapevole di agire ed eseguire l'attività sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità civile, penale e contabile;
4. Dichiarazione di sussistenza/non sussistenza di conflitti di interesse e/o incompatibilità (detta dichiarazione dovrà essere aggiornata con immediatezza ad ogni intervenuta variazione delle circostanze dichiarate);
5. Copia della polizza assicurativa contro i rischi professionali relativi all'esercizio della funzione di cui trattasi, dotata di massimale non inferiore ad euro 500.000,00€.

Previa discrezionale, autonoma e insindacabile valutazione dei responsabili degli Uffici, tenuto conto degli eventuali conflitti di interesse dichiarati e delle conseguenti incompatibilità, gli IA verranno impiegati per lo svolgimento delle sedute di revisione dei veicoli con massa complessiva > 3,5 t presso i centri privati, autorizzati ex L. 870/86 allo svolgimento delle sedute di revisione ex art.80 C.d.S..



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Così come previsto dalla intervenuta normativa sopra richiamata “...**ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1°dicembre 1986, n. 870**”.

Detto compenso, sottoposto a preventiva validazione da parte dell'UMC competente per territorio, sarà corrisposto all'IA a cura del richiedente la seduta; l'IA, prima dell'inizio delle operazioni di revisione, è tenuto a rilasciare quietanza per l'avvenuta liquidazione del compenso stesso.

Il compenso, secondo le più volte richiamate disposizioni di legge, sarà “*determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1°dicembre 1986, n. 870*” e sarà composto da:

1. **Indennità oraria:** riferita alla qualifica funzionale rivestita all'atto del pensionamento e al regime di prestazione lavorativa “in straordinario” e commisurata alle ore previste per il nastro operativo prenotato nella specifica seduta ed al tempo di viaggio;
2. **Rimborso chilometrico:** pari ad 1/5 del prezzo/litro della benzina all'atto dell'incarico (la distanza chilometrica da considerarsi è quella del percorso di andata e ritorno fra la sede dell'UMC e la sede di svolgimento della seduta).

Le DGT vorranno dare tempestiva attuazione, secondo le disposizioni recate dalla presente, a quanto già disciplinato con la circolare in oggetto che, ad ogni buon fine, si allega.

Indicazioni di dettaglio in ordine all'attribuzione agli IA di certificati di firma digitale remota per la sottoscrizione degli esiti delle revisioni, saranno fornite con successivo apposito provvedimento.

Ing Pasquale D'Anzi